

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [c.d. "Legge di Bilancio 2020"].
(Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 2019 Serie Generale n. 45L)

Sezione I

Art. 1.

Art. 1 - Comma 219

Entrata in vigore:
1 gennaio 2020

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [c.d. "Legge di Bilancio 2020"].
(Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 2019 Serie Generale n. 45L)

Sezione I

Art. 1.

Art. 1 - Comma 220

Entrata in vigore:
1 gennaio 2020

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'[allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i [commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#).

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [c.d. "Legge di Bilancio 2020"].
(Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 2019 Serie Generale n. 45L)

Sezione I**Art. 1.****Art. 1 - Comma 221**

Entrata in vigore:

1 gennaio 2020

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [c.d. "Legge di Bilancio 2020"].

(Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 2019 Serie Generale n. 45L)

Sezione I**Art. 1.****Art. 1 - Comma 222**

Entrata in vigore:

1 gennaio 2020

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [c.d. "Legge di Bilancio 2020"].

(Gazz. Uff. n. 304 del 30 dicembre 2019 Serie Generale n. 45L)

Sezione I**Art. 1.****Art. 1 - Comma 223**

Entrata in vigore:

1 gennaio 2020

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.